



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

delibera
1189

OGGETTO: Linee guida condivise tra Regione Marche e Amministrazioni Provinciali per la messa a regime delle disposizioni di cui alla L. 174/2005, alla L.R. 17/2007 e modifiche alla DGR 319/2012 concernente "Approvazione del Profilo Professionale di "Acconciatore" e dei relativi standards formativi".

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Servizio Industria, Artigianato, Istruzione, Formazione e Lavoro, P.F. Formazione Professionale, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Industria, Artigianato, Istruzione, Formazione e Lavoro, che contiene il parere favorevole di cui all'art. 16 comma 1 lett. d) della L.R. 15/10/2001 N. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può comunque derivare un impegno di spesa a carico della Regione;

VISTO l'art. 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

D E L I B E R A

- di approvare le Linee guida condivise con le Amministrazioni Provinciali di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di riformulare il punto 9) della DGR 319 del 19/03/2012 come di seguito: "di stabilire che i soggetti in possesso della qualifica, comunque acquisita, di acconciatore o di parrucchiere per uomo o per donna alla data di entrata in vigore della Legge n. 174/05 (19/03/2012), assumono di diritto la qualifica di acconciatore e sono equiparati ai soggetti abilitati ai sensi della Legge n. 174/05, art. 3";
- di riformulare il punto 13) della DGR 319 del 19/03/2012 come di seguito: "che le attività formative già avviate alla data di entrata in vigore della presente deliberazione, si concludono come da progetto approvato e autorizzato, entro il 31/12/2013. Il titolo conseguito è abilitante e valido ai fini dell'esercizio dell'attività in forma di impresa";
- di integrare il dispositivo di cui alla DGR 319 del 19/03/2012 con il punto 14) che recita: "i soggetti che alla data di entrata in vigore del presente atto, che hanno iniziato ed hanno in essere un percorso formativo/lavorativo ai sensi della L. 161/63 e s.m.i., hanno titolo per concludere il suddetto percorso entro il 18/03/2014 e ai fini dell'esercizio dell'attività in forma di impresa devono sostenere apposito esame tecnico-pratico".

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott.ssa. Elisa Moroni)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Dott. Gian Mario Spacca)

**DOCUMENTO ISTRUTTORIO****RIFERIMENTI NORMATIVI**

- Legge 17 Agosto 2005, n. 174 Disciplina dell'attività di acconciatore;
- L.R. 20 novembre 2007, n. 17 Disciplina dell'attività di acconciatore e di estetista;
- Accordo del 29 Marzo 2007 tra la Conferenza Stato – Regioni, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, il Ministero delle Attività Produttive, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano per la definizione degli standard professionali nazionali della figura dell'acconciatore ai sensi della Legge 17 Agosto 2005, n. 174;
- Accordo ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo 28 Agosto 1997, n. 281, tra il Ministro della Pubblica Istruzione, il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, per la definizione degli standard formativi minimi relativi alle competenze tecnico-professionali, in attuazione dell'Accordo quadro sancito in Conferenza unificata il 19 Giugno 2003, riferito ai percorsi sperimentali triennali di istruzione e formazione professionale, siglato il 5 Ottobre 2006.
- DGR n. 319 del 19/03/2012 "Approvazione del profilo professionale di "Acconciatore" e dei relativi standards formativi".

MOTIVAZIONI

Con la DGR n. 319 del 19/03/2012 recante l'approvazione del profilo e dei relativi standards formativi, si è avviato in Regione Marche la messa a regime delle innovazioni normative intervenute a livello nazionale e regionale sia rispetto alla specifica attività che rispetto alle direttive europee sulla liberalizzazione del sistema economico-produttivo.

In fase di prima attuazione, è emersa la necessità di condividere con le Amministrazioni Provinciali delle modalità operative e gestionali della tematica che garantisca agli utenti finali condizioni omogenee di accesso alla professione su tutto il territorio regionale.

Con tale obiettivo è stato predisposto questo specifico atto ed è stato condiviso con le Amministrazioni Provinciali.

ESITO DELL'ISTRUTTORIA

Alla luce di quanto sopra si propone l'adozione della deliberazione comprensiva dell'allegato A), avente ad oggetto: "**Linee guida condivise tra Regione Marche e Amministrazioni Provinciali per la messa a regime delle disposizioni di cui alla L. 174/2005, alla L.R. 17/2007 e modifiche alla DGR 319/2012 concernente "Approvazione del Profilo Professionale di "Acconciatore" e dei relativi standards formativi"**".

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott.ssa Silvana Arnaldi)

Posizione di Funzione "Formazione Professionale"

VISTO

Il Dirigente Responsabile
(Dott. Mauro Terzoni)




**PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO INDUSTRIA, ARTIGIANATO, ISTRUZIONE
FORMAZIONE E LAVORO**

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità della presente deliberazione.

Si attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della regione.

Il Dirigente del Servizio
(Dott.  Amici)

La presente deliberazione si compone di n. 6 pagine, di cui n. 2 pagine di allegati che fanno parte integrante della stessa.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott.ssa  Moroni)





ALLEGATO "A"

Con deliberazione della Giunta Regionale n. 319/2012 è stato approvato il profilo professionale e gli standards formativi nonché i contenuti dei corsi di formazione per l'esercizio dell'attività di acconciatore.

A seguito del confronto avuto con le Amministrazioni Provinciali interessate alla gestione, si è ritenuto opportuno, al fine di un'omogenea applicazione delle normative su tutto il territorio regionale, condividere ed emanare apposite linee guida.

ABILITAZIONE PROFESSIONALE

L'abilitazione professionale per l'esercizio in forma di impresa dell'attività di acconciatore è conseguita in una delle seguenti modalità:

- il soggetto, in possesso dell'attestato di qualifica relativo al percorso biennale di cui all'allegato B e B1, frequenta il corso di specializzazione di cui all'allegato C e C1 della DGR 319/2012 e sostiene l'esame già previsto a conclusione del percorso di specializzazione;
- il soggetto, in possesso dell'attestato di qualifica relativo al percorso biennale, che ha optato per l'inserimento lavorativo di un anno presso un'impresa del settore, deve sostenere apposito esame tecnico-pratico al termine del suddetto periodo;
- il soggetto che ha optato per l'inserimento lavorativo della durata di tre anni presso un'impresa di acconciatura, frequenta il corso teorico di cui all'allegato D e D1 della DGR 319/2012 e deve sostenere l'esame tecnico-pratico;
- il soggetto che ha optato per un rapporto di apprendistato ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, della durata prevista dal contratto nazionale di categoria, seguito da un periodo di inserimento lavorativo di un anno, frequenta il corso teorico di cui all'allegato D e D1 della DGR 319/2012 e sostiene l'esame tecnico-pratico.

Nelle ultime due casistiche, l'attestato di frequenza rilasciato al termine del corso costituisce requisito per l'accesso all'esame tecnico-pratico dinnanzi alla Commissione d'esame permanente di seguito indicata.

COMMISSIONE D'ESAME

Al fine di favorire la libera iniziativa di impresa, in ogni Provincia è costituita una commissione permanente d'esame, la Commissione permanente preposta all'esame di abilitazione di cui all'art. 3 comma 1 della L.174/2005 è così composta:

1. un rappresentante dell'Amministrazione Provinciale competente al rilascio del titolo, con funzione di presidente;
2. due commissari in possesso della qualifica di acconciatore designati congiuntamente dalle associazioni artigiane di categoria firmatarie del contratto nazionale di lavoro.

Ai membri della commissione sono corrisposti i compensi spettanti ai sensi della L.R. 20/1984 e s.m.i..

La Commissione permanente si riunisce almeno una volta l'anno e in coordinamento con la Commissione delle altre Province, garantisce l'accesso degli aventi diritto all'esame almeno una volta a trimestre.

I soggetti in possesso dei requisiti per accedere all'esame, avanzano apposita istanza di accesso allo stesso.

La Provincia ricevente verifica la data della prima sessione utile nel territorio di competenza e, eventualmente, si fa carico di esperire la ricerca anche presso le altre Province al fine di dare sollecita evasione alla richiesta.

Il costo a carico dell'utente per diritti di segreteria è fissato in € 50.00.

Nel caso che l'esaminando non superi la prova d'esame, può partecipare alla prova d'esame immediatamente successiva. In caso di ulteriore insuccesso, potrà sostenere nuovamente la prova dopo che siano trascorsi almeno sei mesi dalla data dell'ultimo esame sostenuto.

CK

**INDIVIDUAZIONE DELLE SEDI D'ESAME**

Considerato che gli esami recano la previsione di prove pratiche che necessitano della disponibilità di apposite attrezzature, qualora la Provincia non abbia a disposizione locali adeguatamente attrezzati, la sede d'esame può essere ubicata presso i locali messi a disposizione dagli Enti accreditati per lo svolgimento dei corsi di formazione.

La scelta dell'Ente accreditato avviene secondo il criterio della rotazione tra i soggetti presenti nel territorio provinciale.

ACCESSO ALL'ESAME DELLE COMMISSIONI PERMANENTI

Possono accedere all'esame tecnico-pratico presso le competenti commissioni:

- 1) i soggetti in possesso dell'attestato di qualifica relativo al percorso biennale, che ha optato per l'inserimento lavorativo di un anno presso un'impresa del settore;
- 2) i soggetti in possesso dell'attestato di frequenza al corso di cui all'allegato D1 della DGR 319/2012;
- 3) i soggetti che alla data di entrata in vigore della L.174/2005 (19.03.2012) abbiano iniziato e abbiano in essere un percorso formativo/lavorativo ai sensi della L.161/1963 e s.m.i.;
- 4) i soggetti in possesso di titoli esteri che necessitano di misure compensative per accedere all'attività.